

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/40 Disciplina delle ipotesi di sospensione dello sciopero già proclamato (temperamento, procedura di raffreddamento, preavviso, etc.) (pos. 15375) (Seduta del 6.3.2003)

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera

LA COMMISSIONE

Rilevato che pervengono numerose note con le quali, anche a seguito di intervento preventivo ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.d), della legge n.146/1990 e successive modifiche, si comunica genericamente la sospensione dello sciopero o il suo differimento senza indicazione della nuova data;

Rilevato che in caso di successiva indizione dello sciopero non sempre risulta chiaro alle organizzazioni sindacali quali siano le procedure da seguire;

DELIBERA

di inviare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro le seguenti precisazioni:

a) la sospensione di uno sciopero genericamente comunicata deve essere considerata una revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sul punto contenute nella legge, negli accordi e nei codici di autoregolamentazione valutati idonei e nelle regolamentazioni provvisorie, così come chiarito nella precedente delibera già trasmessa in data 14 febbraio 2003 (che si allega alla presente);

b) ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in caso di differimento dello sciopero senza indicazione della nuova data, atteso che anche per questa proclamazione si impone il rispetto del preavviso per consentire di dare tempestiva informativa ai cittadini e ferma restando l'efficacia nel tempo delle procedure già espletate in conformità con quanto già chiarito con delibera n.03/35 del 20 febbraio 2003 (che si allega alla presente);

Si coglie l'occasione per precisare che, in caso di rinvio dello sciopero con contestuale indicazione della nuova data, l'esigenza della tempestiva informazione agli utenti impone egualmente il rispetto del termine di preavviso, fermo restando quanto sopra osservato in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.

IL PRESIDENTE

Antonio Martone





*Commissione di Garanzia
in attuazione della Legge sullo Sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali*

IL PRESIDENTE

Roma, 14 FEB. 2003

A tutte le
Segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali

Prot. 1492

Pos. 15240

A seguito di un attento esame degli atti di proclamazione delle astensioni collettive dal lavoro pervenuti, questa Commissione ritiene di segnalare l'opportunità che le proclamazioni contengano una serie di indicazioni utili a consentire tempestive valutazioni da parte della stessa.

In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
- 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;



Commissione di Garanzia
in attuazione della Legge sullo Sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali

IL PRESIDENTE

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti..

Si ricorda infine che l'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l'attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l'invio di copia dell'atto di proclamazione anche alla Commissione.

Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l'eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

Antonio Martone

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/35 Orientamento di carattere generale in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione (pos. 15307)
(Seduta del 20.2.2003)

LA COMMISSIONE

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

RILEVATO

1. che è emersa la necessità di predeterminare il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

2. che la questione risulta espressamente regolata nei seguenti accordi e codici di autoregolamentazione:

a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza medica e veterinaria (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art.3.b: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);

f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l'area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra

l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

i) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);

l) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);

3. che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti regolamentazioni provvisorie:

a) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale (art.2: 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione);

b) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art.32: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);

c) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni (art.3: 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione);

RILEVATO

invece che nei seguenti accordi, codici di autoregolamentazioni e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

a) Accordo del 18 aprile 2001 riguardante il settore del trasporto ferroviario;

b) Accordo del 1° marzo 2001 riguardante il settore dell'igiene urbana;

c) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante il settore delle pulizie;

d) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante il settore dei Consorzi di bonifica;

e) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;

f) Accordo del 1° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia;

g) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;

h) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;

i) Art.21 del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2001 riguardante il servizio postale;

l) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;

m) Regolamentazione provvisoria riguardante il settore del soccorso e della sicurezza stradale (delibera n.01/112 del 4 ottobre 2001);

RILEVATO

altresi che sul punto questa Commissione si è già espressa con delibera n.00/226 del 12 ottobre 2000, nella quale si dispone testualmente che:

a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;

b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett.c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto;

RITENUTO OPPORTUNO

per assicurare certezza nei rapporti predeterminare in linea generale il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia nei settori in cui manchino previsioni specifiche, il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi, codici di autoregolamentazione e regolamentazioni provvisorie;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

che, che nei predetti accordi codici e regolamentazioni provvisorie, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate.

IL PRESIDENTE

